

Svolgimento del processo

Il Signor X, con atto di citazione del 4 novembre 2002, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero indicato in epigrafe, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno in conseguenza della negligenza manifestata dagli organi amministrativi per averlo "depennato", per carenza del requisito dell'abilitazione, dalle graduatorie permanenti definitive della scuola, rettificandone la precedente collocazione nel concorso pubblico ordinario indetto nel 1992, ex D.M. 21 marzo 1990, conseguita, quale ragioniere, al posto di insegnante tecnico-pratico presso istituti statali di istruzione secondaria, per la classe di concorso LII C520 esercitazioni di pratica professionale, successivamente soppressa (fatta salva la posizione dei concorrenti già immessi in ruolo a tempo indeterminato).

Precisava che, in base alla collocazione indicata, era stato convocato, nel settembre 2001, dal Provveditorato agli studi di Napoli per la scelta della cattedra per la supplenza annuale, per cui si era dimesso dalla Wind Telecomunicazioni s.p.a. dove era in servizio dal 1999, ed era stato assunto a tempo determinato quale docente supplente per l'intero anno scolastico 2001 - 2002, ed altresì che, su domanda di aggiornamento fondata sulla laurea nel frattempo conseguita, gli era stata attribuita una posizione più avanzata nella graduatoria e gli erano pervenute altre proposte di assunzione.

Resisteva il Ministero convenuto, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Con sentenza n. 11842 del 26 novembre 2003, il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con condanna dell'attore alle spese di lite, sul rilievo che la controversia, in quanto relativa a procedura concorsuale, era devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il 30 marzo 2004 il soccombente, chiedendo affermarsi la giurisdizione negata dal primo giudice e la rimessione della causa al medesimo ex art. 353 c.p.c..

In particolare l'appellante lamentava che non si fosse tenuto conto delle omissioni realizzate dalla P.A. in violazione dei principi di correttezza e buona fede quali doveri primari garantiti dall'art. 2043 c.c., nei confronti di un vincitore di concorso, del quale era stato deluso il ragionevole affidamento in ordine al prosieguo del rapporto di lavoro in corso, peraltro senza comunicazioni in ordine alla rettifica della graduatoria. In particolare l'appellante osservava che nella specie era stato prospettato un comportamento illecito permanente, della pubblica amministrazione, protratto ben oltre l'anno 1998 e realizzato con la cancellazione dalle graduatorie intervenuta nel 2002; sicchè, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, la giurisdizione era del giudice ordinario.

Ha resistito all'appello il Ministero.

La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 5.5. - 7.6.2006 ha rigettato l'appello ed ha dichiarato compensate le spese di lite.

In particolare la Corte ha ritenuto che si trattasse di una controversia in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4.

Avverso questa pronuncia il signor X ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo illustrato anche con memoria.

L'Amministrazione intimata non ha svolto difesa alcuna.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo il ricorrente sostiene sussistere la giurisdizione del giudice ordinario avendo la controversia ad oggetto una pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c., in ragione dell'affidamento ingenerato in esso ricorrente quanto al permanere del suo inserimento della suddetta graduatoria ed al danno cagionato dall'omessa comunicazione del provvedimento amministrativo di cancellazione.

Va premesso che il ricorso è tempestivo in quanto notificato entro il termine di un anno al quale va aggiunto il periodo della sospensione feriale (deposito della sentenza: 7 giugno 2006; consegna del ricorso per cassazione all'ufficiale giudiziario per la notifica: 5 luglio 2007). Infatti nella specie opera la generale sospensione dei termini in periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno (che si somma alla durata di un anno ex art. 327 c.p.c.) essendo stata la causa trattata con il rito ordinario e non già con il rito del lavoro; cfr. Cass., sez. un., 26 luglio 2004, n. 13970, secondo cui alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli di cui all'art. 409 c.p.c., o all'art. 442 c.p.c., sia stata decisa con il rito ordinario è applicabile il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale, giacchè il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dalla esattezza della relativa valutazione e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il ricorrente - che ha denunciato che con ricorso dirigenziale del 27 luglio 2002 è stata rettificata la graduatoria permanente per docenti con sua esclusione per difetto del requisito dell'abilitazione all'insegnamento - non censura la legittimità di questa esclusione, ma allega la negligenza degli organi amministrativi del Ministero convenuto per omessa comunicazione del provvedimento stesso; comportamento questo che, incidendo sulle sue scelte di vita, gli aveva causato un danno risarcibile per lesione dell'affidamento che aveva riposto nel suo permanere nella suddetta graduatoria.

In proposito questa Corte (Cass., sez. un., 13 febbraio 2008, n. 3399) ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del D.Lgs n. 297 del 1994, artt. 401 e 522, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, nè l'inerenza a procedure concorsuali (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili -, nè altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo).

Non opera quindi la deroga alla generale giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico privatizzato prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, - richiamata dalla Corte d'appello - secondo cui restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

A maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove il docente, senza contestare la legittimità della sua sopravvenuta esclusione dalla graduatoria (in data successiva al 30 giugno 1998 D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 7), domandi - come fa il ricorrente - il risarcimento del danno causato da un asserito comportamento negligente dell'Amministrazione per omessa comunicazione del provvedimento stesso.

4. Il ricorso va quindi accolto con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e rinvio al giudice di primo grado (tribunale di Napoli) ex art. 353 c.p.c., anche per la regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di cassazione.